

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3539 del 12/07/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO PROMISCOU AGRICOLO IN LOCALITA' URZANO, IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR). DITTA: CASEIFICIO SOCIALE DI URZANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. PRATICA: PR05A0059.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3726 del 11/07/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 5837 del 18/05/2011 è stato rilasciato al Caseificio Sociale di Urzano Società Agricola Cooperativa, c.f. 00167270347, il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica (cod. pratica PR05A0059), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 3,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Neviano Degli Arduini (PR), località Urzano, censito al fg. n. 25, mapp. n. 270;
- destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo;
- portata dichiarata pari a l/s 1,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500,00;
- scadenza della concessione: 31 dicembre 2015;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0891623 del 29/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Caseificio Sociale di Urzano Società Agricola Cooperativa, c.f. 00167270347, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica PR05A0059) con variante in aumento del prelievo da 1.500,00 a 2.200,00 mc/annui;
- con integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2022/9163 del 20/01/2022, è stato confermato il volume d'acqua precedentemente richiesto pari a mc/annui 2.200,00 ed è stata indicata una portata massima di 0,80 l/s, diversamente da 1,5 l/s precedentemente assentita e media di 0,50 l/s;
- con dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegate all'integrazione documentale di cui sopra, la sig.ra Majavacchi Valeria, c.f. MJVVLR40C52F882K e il sig. Sassi Stefano, c.f. SSSSFN61L19F882J hanno dichiarato di essere proprietari per $\frac{1}{2}$ ciascuno del terreno identificato al fg. 25 mapp. 270 del N.C.T. del Comune di Neviano degli Arduini (PR), sul quale insiste un'opera di presa e hanno espresso l'assenso all'utilizzo del pozzo da parte del

Caseificio Sociale di Urzano Soc. Agr. Coop. per il prelievo di acqua sotterranea da impiegare ad uso promiscuo agricolo a servizio del caseificio;

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001;
- si configura quale variante sostanziale alla concessione e conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 40 del 16/02/2022, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso promiscuo-agricolo;
- il fabbisogno idrico del richiedente, in relazione all'uso richiesto, viene soddisfatto anche mediante l'impiego di risorsa idrica fornita dall'acquedotto pubblico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/102311 del 21/06/2022);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/07/2022 la somma pari a 98,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/06/2011, nella misura di 152,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR05A0059;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Caseificio Sociale di Urzano Società Agricola Cooperativa, c.f. 00167270347, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR05A0059, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 2,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Neviano Degli Arduini (PR), località Urzano, su terreno di proprietà dei sigg. Majavacchi Valeria e Sassi Stefano, censito al fg. n. 25, mapp. n. 270; coordinate UTM RER x: 603329; y: 936178;
 - destinazione della risorsa ad uso promiscuo-agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,80; portata media pari a l/s 0,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.200,00;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/07/2022;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Caseificio Sociale di Urzano Società Agricola Cooperativa, c.f. 00167270347 (cod. pratica PR05A0059).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 2,00, con tubazione di rivestimento in cemento del diametro interno di mm 800. La derivazione viene esercitata per caduta con portata che raggiunge valori massimi valutabili in 0,80 l/s e valori medi stimati di 0,50 l/s.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Neviano Degli Arduini (PR), località Urzano, su terreno di proprietà dei sigg. Majavacchi Valeria e Sassi Stefano, censito al fg. n. 25, mapp. n. 270; coordinate UTM RER x: 603329; y: 936178.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso promiscuo agricolo a servizio di un caseificio. In superficie è presente un manufatto di cemento con dimensione in pianta di circa 3,30 metri x 2,20 metri, sul quale sono stati ricavati due chiusini di ispezione in ferro a pianta quadrata con apertura di dimensioni 220 mm x 220 mm. All'interno del chiusino di monte identificato come n° 1, si individua l'opera di presa costituita da un pozzo in cemento a sezione circolare di diametro pari a 800 mm e profondità di 2,00 m da p.c. L'acqua confluisce all'interno del pozzo tramite un tubo in ferro di diametro pari a 3" posto in prossimità della superficie. Il pozzo, oltre che fungere da serbatoio di accumulo idrico, consente il trasferimento dell'acqua derivata all'interno del pozzo posto in direzione di valle rappresentato dal chiusino n° 2. Le dimensioni di quest'ultimo sono analoghe a quelle del pozzo di derivazione, diametro interno di 800 mm e

profondità leggermente superiore, pari a 2,10 m da piano campagna. Sempre nella porzione sommitale dell'opera sono presenti 2 tubi in polietilene, aventi diametro rispettivamente pari a 1" e 2". Entrambi i tubi non hanno manifestato alcuna emergenza idrica e il pozzo ricopre la sola funzione di serbatoio di accumulo. In uscita dal pozzo 2, l'acqua viene fatta confluire al caseificio per caduta lungo il versante attraverso un tubo in polietilene di diametro pari a 20 mm. Non risulta installata alcuna opera di emungimento, dato che il rifornimento alla destinazione finale viene garantito dall'importante dislivello esistente tra l'opera di presa e il caseificio, in corrispondenza del quale avviene un primo immagazzinamento all'interno di una cisterna, quindi l'acqua viene fatta confluire in un'autoclave che consente la successiva erogazione all'interno della rete di distribuzione aziendale. L'acqua estratta dal pozzo viene impiegata in parte ad uso igienico assimilati nei servizi igienici e talora nel lavaggio dei pavimenti ed in parte nel processo produttivo per alimentare sia il generatore di vapore che produce il calore necessario alla cottura del latte, sia per il raffreddamento del siero stoccato in apposita cisterna. L'acqua emunta non entra mai in contatto diretto con il latte derivato. Per quel che concerne gli utilizzi igienico-assimilati non vi sono sistemi/impianti che consentano il riuso/riciclo della risorsa, mentre l'acqua che viene impiegata per il raffreddamento del latte stoccato nelle vasche di affioramento tramite un sistema a "circuito chiuso" viene riutilizzata in continuo riducendone fortemente il consumo.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,80 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.200,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Corniglio - Neviano Arduini, identificato con il codice 6620ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio (PEC: aopr@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.